



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

## Il Sindaco

### ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Adeguamento delle misure volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19 da attuarsi sul territorio comunale. Riapertura parchi e giardini pubblici.

### IL SINDACO

#### Visti:

- il D.P.C.M. in data 8 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.P.C.M. in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il D.P.C.M. in data 22 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. in data 10 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure fino al 3 maggio 2020 decretando la cessazione dell'efficacia del DPCM 8 marzo 2020, del DPCM 9 marzo 2020, del DPCM 11 marzo 2020, del DPCM 22 marzo 2020 e del DPCM 1 aprile 2020;
- il D.P.C.M. in data 26 aprile 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale che ha disposto nuove misure con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020 che consente la riapertura di parchi e giardini pubblici;

#### Considerato:

- che l'articolo 1, comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
- che l'articolo 1, comma 1 lettera e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che "le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

#### Rilevato:

- che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e i dati sanitari raccolti che evidenziano un sensibile contenimento del contagio consentono la totale riapertura dei parchi, dei giardini e delle aree verdi;



**Ritenuto:**

- di poter adeguare il livello delle restrizioni, che erano state giustificate nei precedenti provvedimenti di rilievo nazionale e regionale dalla necessità di perseguire un efficace e rigoroso rispetto delle misure di contenimento, alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 30 aprile 2020 che consente la riapertura totale delle aree verdi;

**Considerato:**

- che il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento permangono come misure di prevenzione da garantire sull'intero territorio comunale;

**Ritenuto:**

- che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati per la riapertura totale dei parchi e delle aree verdi, indicate nell'allegato alla precedente ordinanza sindacale di chiusura del 14 marzo 2020 P.G. 32977/2020, e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

**Visto:**

- l'art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3.2 del Decreto-legge n.19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

**ORDINA**

- 1) in totale revoca dell'ordinanza sindacale del 14 marzo 2020 P.G. 32977/2020, la riapertura al pubblico dei parchi pubblici, dei giardini pubblici e delle aree verdi comunali allegata alla precedente ordinanza di chiusura, al fine di consentirne la frequentazione da parte dei cittadini e animali da compagnia, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento; le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse e non utilizzabili, anche se collocate all'interno di parchi pubblici o aree riaperte con la presente ordinanza.

**Le disposizioni del presente provvedimento producono effetto a partire dal 16 maggio 2020.**

**DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- 1) al Corpo di Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine competenti territorialmente per la relativa vigilanza e controllo sull'osservanza del presente atto;
- 2) al Signor Prefetto della Provincia di Ferrara;
- 3) alla Società Ferrara Tua S.r.l..

**AVVERTE**

- che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- 1) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento pubblicato sul sito web del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- 2) in via alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ferrara, 14/05/2020

IL SINDACO  
Alan Fabbri